

ALLEGATO 3**MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere all'aderente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e l'aderente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I**INFORMAZIONI GENERALI SUL DISTRIBUTORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON L'ADERENTE**

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Persona fisica che entra in contatto con l'aderente:

- a. _____;
- b. iscritto dal _____ alla Sezione E del RUI con n. _____;
- c. che svolge attività per conto di _____, iscritto nella sezione alla Sezione E del RUI con N. _____ dal _____, il quale a sua volta svolge attività per conto del Distributore proponente;
- d. telefono n. _____; indirizzo PEC: _____;
- e. IVASS è l'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta dagli intermediari iscritti nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi;

Distributore proponente: CNH Industrial Capital Europe:

- a. intermediario assicurativo registrato in Francia;
- b. l'iscrizione dell'intermediario nel registro degli intermediari assicurativi del Paese di origine può essere verificata consultando il sito internet www.orias.fr;
- c. numero di registrazione dello Stato membro d'origine: 07 029 830;
- d. CNH Industrial Capital Europe è soggetta alla vigilanza dell'Autorité De Control Prudentiel (ACP);
- e. sede operativa e legale in Italia: Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano (MI);
- f. numero iscrizione RUI: UE00008195, in data 9 febbraio 2012;
- g. telefono n. 02 67 333 699; indirizzo PEC cnh_ce@legalmail.it; portale dedicato <https://capitalclick.fineasy.com>;
- h. sito internet: www.cnhindustrialcapitaleurope.it;

SEZIONE II**Informazioni sul modello di distribuzione**

- a. CNH Industrial Capital Europe è un intermediario assicurativo francese autorizzato ad operare in Italia in regime di stabilimento, che svolge attività di distribuzione assicurativa mediante stipulazione di contratti e/o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati.
- b. CNH Industrial Capital Europe ha stipulato contratti e/o convenzioni assicurative in forma collettiva con le seguenti Compagnie di Assicurazione: Generali Italia S.p.A., Allianz S.p.A., Reale Mutua di Assicurazioni.
- c. CNH Industrial Capital Europe ha rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, con i seguenti intermediari, rilevanti per la distribuzione della specifica copertura assicurativa:
 - AON Insurance and Reinsurance Brokers S.p.A.; iscritto nella sezione B del Registro unico degli intermediari assicurativi, con il n. B000117871, il quale collabora con CNH Industrial Capital Europe, al fine di individuare e proporre le soluzioni assicurative più idonee alla stessa;
 - BNP Paribas Leasing Solutions S.p.A., iscritto nella sezione D del Registro unico degli intermediari assicurativi con il n. D000200522, al fine della stipula dei contratti assicurativi e della seguente gestione dei rapporti con gli assicurati.

SEZIONE III**Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse**

- a. Gli Intermediari non detengono partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in nessuna delle imprese di assicurazione sopra citate o impresa controllante delle imprese di assicurazione sopra citate.
- b. Nessuna delle imprese di assicurazione o impresa controllante delle imprese di assicurazione sopra citate detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto degli Intermediari.

SEZIONE IV**Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza****CNH Industrial Capital Europe:**

- a. Non fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo;
- b. Distribuisce esclusivamente polizze standard a copertura dei rischi relativi ai beni oggetto dei contratti di leasing e pertanto non fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- c. Non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione;
- d. Distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale. L'intermediario ha o potrebbe avere contratti di affari con le seguenti Compagnie di Assicurazione: Generali Italia S.p.A., Allianz S.p.A., Reale Mutua di Assicurazioni.;
- d. Fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE V**Informazioni sulle remunerazioni**

- a. Gli Intermediari percepiscono direttamente dall'Aderente a titolo di remunerazione per l'attività di intermediazione svolta una componente rappresentata dal Costo annuo del Servizio Assicurativo pari al massimo al 60% del Costo totale (con una tolleranza di 1/2 punti percentuali in funzione dell'approssimazione) il cui ammontare esatto è ben specificato nella nota sottostante al prospetto di calcolo nel Modulo di Adesione.
- b. Non sono previste altre tipologie di compenso: commissioni, altro tipo (compresi benefici economici) o combinazioni delle diverse tipologie.

SEZIONE VI**Informazioni sul pagamento dei premi**

- a. Con riferimento al pagamento dei premi, CNH Industrial Capital Europe dichiara di aver stipulato una fidejussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati secondo quanto previsto dagli articoli 117, comma 3-bis del CAP e 64 del Regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018 e adeguato dal regolamento delegato UE 2019/1935.
- b. Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono: ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l'intermediario.
- c. Il pagamento del premio viene accreditato a CNH Industrial Capital Europe con le stesse modalità e periodicità previste nel contratto di locazione finanziaria per il pagamento del canone.

SEZIONE VII**Informazioni sugli strumenti di tutela dell'aderente**

- a. Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, l'aderente ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto alla Compagnia di Assicurazione, ai recapiti indicati nel DIP aggiuntivo, per segnalare un comportamento o la violazione da parte della Compagnia di Assicurazione stessa di norme a cui la medesima è soggetta (es. sul contenuto della copertura assicurativa o sulla gestione dei sinistri). Nel caso di comportamenti o violazioni, da parte dell'Intermediario Assicurativo, di norme a cui il medesimo è soggetto (es. comportamenti legati alla fase di distribuzione della polizza), l'Aderente può inoltrare reclamo per iscritto direttamente all'Intermediario Assicurativo a mezzo Raccomandata A/R a CNH Industrial Capital Europe/Ufficio Reclami Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano, per posta elettronica all'indirizzo mail: reclami.cnhice@fineasy.com o Pec all'indirizzo: cnh_ce@legalmail.it.
- b. CNH Industrial Capital Europe. trasmette senza ritardo alla Compagnia di Assicurazione interessata i reclami eventualmente ricevuti relativi al comportamento della medesima, dandone contestuale notizia al reclamante.
- c. L'Aderente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge da parte di CNH Industrial Capital Europe o della Compagnia di Assicurazione, ha la facoltà di rivolgersi all'IVASS e/o all'Arbitro Assicurativo secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Assicurativo, l'Aderente può consultare direttamente il sito <https://www.arbitroassicurativo.org/> nel quale è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso ed ogni altra indicazione utile.

Si segnala che prima di inoltrare il ricorso all'Arbitro Assicurativo è necessario aver presentato reclamo avente medesimo oggetto alla Compagnia di Assicurazione o all'Intermediario Assicurativo.

Oppure l'Aderente può: i) presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui la Compagnia di Assicurazione aderisce o è sottoposta ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy 6 novembre 2024 n. 215, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi; ii) avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 lett c) del D. lgs 4 marzo 2010 n. 28, il ricorso all'Arbitro Assicurativo è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ed esso costituisce un ulteriore rimedio aggiuntivo rispetto ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie già previsti dalla normativa vigente e indicati nei DIP aggiuntivi

SEZIONE VIII**Informazioni sul diritto all'oblio oncologico****Cos'è il diritto all'oblio oncologico:**

Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela delle persone guarite da patologie oncologiche, l'aderente ha diritto a non fornire informazioni relative a una pregressa malattia oncologica e ai relativi trattamenti sanitari, qualora siano trascorsi i termini previsti dalla legge senza recidive. In particolare: (i) il diritto all'oblio oncologico si applica quando sono trascorsi dieci anni dalla conclusione dei trattamenti oncologici senza che si siano verificate recidive; (ii) tale termine è ridotto a cinque anni qualora la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età, salvo diverse disposizioni normative. Decorso il termine previsto, l'impresa di assicurazione e gli intermediari non possono richiedere, acquisire né utilizzare informazioni relative alla pregressa patologia oncologica ai fini della valutazione del rischio, della determinazione delle condizioni contrattuali o della conclusione del contratto.

L'aderente, qualora rientri nelle condizioni previste dalla legge, non è tenuto a dichiarare la pregressa patologia oncologica in sede di compilazione della documentazione precontrattuale e contrattuale. Resta fermo che, nei casi in cui il diritto all'oblio oncologico non sia ancora maturato, l'aderente è tenuto a fornire informazioni veritiere, complete e corrette secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e dalle condizioni di polizza.

Per ulteriori informazioni, si rinvia al DIP aggiuntivo consegnato unitamente alla documentazione precontrattuale.

Nota per l'aderente

La gestione della polizza non prevede in alcuna fase l'accesso o il trattamento di dati inerenti lo stato di salute dell'aderente.

Data e luogo _____

_____ Firma per ricevuta dall'Aderente